Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° settembre 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1953, n 626.

Norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e ad interim per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione del fondo a gestione autonoma, istituito con legge 24 luglio 1942, n. 1223, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, presso il Ministero del commercio con l'estero per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, è affidata al Ministro per il commercio con l'estero coadiuvato da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

1) dal direttore generale per gli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero;

2) dall'ispettore generale per il personale e per gli affari generali presso il Ministero del commercio con l'estero;

3) dal direttore generale per gli affari economici presso il Ministero degli affari esteri;

4) dal direttore generale per il commercio presso il Ministero dell'industria e del commercio;

5) dal capo del Servizio centrale per le camere di commercio e per l'U.P.I.C.;

6) dal capo del Servizio borse del Ministero del commercio con l'estero.

7) da un rappresentante del Ministero del tesoro:

8) da quattro presidenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, designati dal Ministero dell'industria e del commercio.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero di grado non superiore al 6°.

Il Comitato previsto dai precedenti commi è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri indicati ai numeri da 1) a 8) e del segretario.

In caso di mancanza o di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per gli accordi commerciali. Il Comitato delibera validamente con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato, su invito del Ministro per il commercio con l'estero, si raduna in seduta ordinaria almeno ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Ministro per il commercio con l'estero o sia richiesto da almeno quattro membri del Comitato o del Collegio dei revisori.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente art 1:

1) esamina il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il conto patrimoniale del fondo autonomo e li sottopone al Ministro per l'approvazione;

2) propone al Ministro i concorsi da bandire per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero: fissa le modalità per l'espletamento del concorso stesso; precisa il numero delle borse da conferire, il loro ammontare, le località per l'esercizio della pratica commerciale all'estero e tutte le altre condizioni inerenti al conferimento delle borse stesse;

3) propone le norme per l'amministrazione del fondo autonomo;

4) esprime il proprio parere sulle proposte demandate al suo esame e propone le occorrenti determinazioni al fine di agevolare il perfezionamento tecnico dei cittadini italiani che desiderano dedicarsi al commercio estero:

5) sottopone al Ministro le proposte per le eventuali revoche delle concessioni di borse di pratica commerciale all'estero, per i motivi indicati nella lettera b) dell'art 18.

La somma da destinarsi annualmente al conferimento delle borse è costituita dall'ammontare degli interessi del capitale del fondo, dal contributo previsto dall'art. 2 lettera a) della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato dall'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, nonchè da eventuali elargizioni a favore del fondo non destinate all'aumento del capitale.

Art. 3.

Il controllo sulla gestione finanziaria del fondo è esercitato da un Collegio dei revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 6°, che ne assume la presidenza e da due funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di cui uno appartenente al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato e l'altro al Ministero dell'industria e del commercio.

I componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto vengono nominati i supplenti dei revisori effettivi, appartenenti alla stessa categoria di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

I titoli appartenenti al fondo sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti. Le somme appartenenti al fondo sono tenute in conto corrente fruttifero presso la Cassa medesima.

La Cassa depositi e prestiti esegue i pagamenti a carico del fondo autonomo, nonchè gli incassi a favore di esso, in base a ordinativi firmati dal Ministro per il commercio con l'estero o dal Sottosegretario di Stato, presidente del Comitato di cui all'art. 1 e vistati dalla Ragioneria centrale.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato i suddetti ordinativi potranno essere firmati congiuntamente da due membri del predetto Comitato appartenenti al Ministero del commercio con l'estero.

La Cassa depositi e prestiti invierà annualmente al Ministero del commercio con l'estero, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, una situazione del fondo corredata dall'estratto delle operazioni di pagamento e d'incasso effettuate durante l'esercizio finanziario.

Il Collegio dei revisori dei conti presenterà, entro il 15 dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione annuale che, insieme al bilancio consuntivo ed alla situazione patrimoniale del fondo autonomo, sarà, a cura del presidente del Comitato, comunicata, entro il 31 dicembre successivo, al Ministro per il commercio con l'estero ed al Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 5.

Il contributo stabilito dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato dall'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, è versato dalle Camere di commercio e industria ed agricoltura mediante vaglia del Tesoro o assegno bancario intestato al Tesoriere centrale dello Stato, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti.

Il vaglia del Tesoro o l'assegno bancario è rimesso direttamente al Ministero del commercio con l'estero Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. Detti titoli a cura del predetto Comitato saranno successivamente inviati alla Cassa depositi e prestiti unitamente all'ordinativo d'incasso, previsto dal terzo comma del precedente art. 4.

Le stesse disposizioni valgono per i versamenti delle eventuali offerte di organizzazioni, enti ed istituti pubblici e di privati, eseguite ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'art. 2 della legge 24 luglio 1942, numero 1023.

Art. 6.

Le borse di pratica commerciale vengono conferite, distintamente per ciascuna sede, in seguito a concorso per titoli e per esami a cittadini italiani, i quali dimostrino di avere fatto pratica, almeno due anni, presso una importante ditta commerciale o industriale e dichiarino di avere spiccate attitudini al commercio con l'estero e la intenzione di dedicarsi ad esso.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano già usufruito di una borsa di pratica commerciale assegnata dal Ministero del commercio con l'estero.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno novanta giorni prima degli esami.

Gli esami sono scritti e orali, ed intesi ad accertare la cultura generale del candidato. Essi dovranno avere più che un carattere teorico ed astratto, un fondamento pratico.

Il candidato dovrà sostenere esami scritti delle tre lingue straniere prescritte dal bando di concorso (tra le quali obbligatorie la lingua inglese e francese) e dimostrare, con una conversazione orale, di avere buona conoscenza delle lingue stesse.

Gli altri esami, solamente orali, dovranno vertere sulle seguenti materie:

1) tecnica mercantile e bancaria;
2) geografia economica;
3) merceologia;
4) elementi di diritto commerciale;
5) elementi di diritto della navigazione;
6) elementi di economia politica;
7) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero di grado 4° o 5°, da tre professori universitari, scelti fra i docenti universitari e da un delegato delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, designato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Per le prove di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di istituti medi governativi ed altre persone esperte che potranno occorrere.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero del commercio con l'estero di grado non inferiore al 9°.

Con lo stesso decreto saranno designati i membri supplenti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni materia di esami e di dieci punti complessivamente per i titoli.

La Commissione fissa preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e stabilisce il minimo dei punti per l'ammissione alle prove scritte.

Gli aspiranti che, nelle prove scritte riporteranno una media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse, verranno ammessi alle prove orali.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportano la media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse.

Art. 9.

Sono formate graduatorie di coloro che hanno superato il concorso, distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse.

I candidati idonei sono collocati secondo l'ordine formato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, dalla media dei punti conseguiti nelle prove di lingua e dalla media dei punti conseguiti nell'esame orale sulle sette materie indicate nell'ultimo comma dell'art. 6.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Le borse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria, formata ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11.

Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonchè per la loro permanenza nella sede stessa.

Art. 12.

Quando concorrano speciali motivi il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa è stata assegnata.

Art. 13.

La borsa ha la durata di un anno: il Ministro per il commercio con l'estero, potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno se, a giudizio del Comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i suoi rapporti e per i risultati del suo lavoro. Resta in facoltà del Ministro di decidere, altresì, di far svolgere agli aggiudicatari delle borse prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico, non superiore a due mesi, presso gli uffici del Ministero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiano dei cambi, fissandone l'assegno mensile.

Art. 14.

Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della Missione diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Colui che non ottempera all'obbligo previsto dal comma precedente, decade senz'altro dall'assegnazione.

Art. 15.

Il titolare della borsa deve tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero con un comportamento serio e deve dimostrare una profonda operosità.

All'uopo egli è sottoposto al controllo del capo della Missione diplomatica o consolare italiana competente: nelle città sedi di Ufficio commerciale il controllo è esercitato per il tramite del capo di detto Ufficio.

Art. 16.

Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate a decorrere dal giorno in cui il titolare della borsa si presenta al capo della Missione diplomatica o consolare italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 14.

Ai titolari delle borse vengono rimborsate le spese per il viaggio in ferrovia in 2ª classe dal Comune di ordinaria residenza alla sede di destinazione; per i percorsi marittimi viene fornito direttamente il biglietto di passaggio in 2ª classe.

Art. 17.

Ai titolari della borsa è consentito di assumere impieghi, nella sede assegnata, presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionare la loro pratica commerciale.

Essi, inoltre, hanno l'obbligo di inviare, in duplice esemplare per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero del commercio con l'estero, a periodi non superiori a sei mesi, un rapporto sull'attività da essi svolta e sulla situazione degli scambi fra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possano comunque interessare l'esportazione dei prodotti nazionali. Copia di tali rapporti verrà dal Ministero del commercio con l'estero inviata a quello dell'industria e del commercio.

Il Ministero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti, concernenti i nostri traffici con il Paese dove essi risiedono.

Art. 18.

Il Ministero del commercio con l'estero può revocare la concessione della borsa:

a) se il titolare abbandona la sede senza autorizzazione del Ministero stesso o, nei casi di assoluta urgenza, della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo;

b) per motivi di demerito o per scarso rendimento, sentito il Comitato previsto dall'art. 1.

Qualora il titolare della borsa venisse autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente, per giustificativi motivi personali, dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminerà la convenienza di sospendere, o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo eguale a quello della sospensione, semprechè il titolare si trovi all'estero; nulla, invece, è dovuto ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.

Art. 19.

Ai componenti del Comitato, del Collegio dei revisori, nonchè a quelli della Commissione giudicatrice del concorso spettano le competenze stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 888, che graveranno sul bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, istituito con la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

De Gasperi — La Malfa — Pella — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 156. — Carlomagno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 627.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visto il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10,

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, e 9 ottobre 1951, n. 1192;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 24 aprile 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue:

« Il capitale sociale è di L. 350.000.000, diviso in n. 1.750.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente ove la legge lo consenta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 155. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 628.

Nuova denominazione della fondazione « Museo storico della brigata granatieri di Sardegna ».

N. 628. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Museo storico della brigata granatieri di Sardegna » assume la denominazione di « Museo storico dei Granatieri di Sardegna » e vengono approvate alcune modifiche al relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 142. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 629.

Riconoscimento, agli effetti civili, della trasformazione della Vice - provincia italiana della Società di Maria (Padri Maristi), con sede in Roma.

N. 629. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la trasformazione della Vice-provincia italiana della Società di Maria (Padri Maristi), con sede in Roma, in Provincia italiana della Società di Maria (Padri Maristi), con stessa sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 630.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa missionaria della Divina Provvidenza, con sede in Fano (Pesaro).

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa missionaria della Divina Provvidenza, con sede in Fano (Pesaro), e la medesima viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati nel comune di Pesaro e valutati L. 1.955.635 e viene approvato lo statuto organico dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 143. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Conferma in carica del presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e composizione del Consiglio di amministrazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 5 e 11 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, numero 2223, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1949, concernente la nomina del presidente e la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dal personale della Cassa stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Antonio Zini è confermato presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Osti Ulisse, Cecchi Giovanni, Cagnoni Antonio, Cappelletti Alessandro e Visani dott. Lino: in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Morini Giacomo: in rappresentanza dei dirigenti di aziende agricole;

Berliri Zoppi avv. Carlo, Violati avv. Alberto, Pilati dott. Giuseppe e Tabacchi avv. Attico: in rappresentanza dei datori di lavoro;

Parascenzo dott. Severino: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crimì dott. Raffaele: in rappresentanza del personale della Cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4370)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1953.

Sostituzione del radio-utente membro della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni, nella sede di Napoli, per il biennio 1953-54.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto n. 651 del 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1953, registro n. 2 Ufficio riscontro poste, foglio n. 139, col quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1953-54;

Ritenuta la necessità che sia sostituito nelle funzioni di membro radio-utente della Commissione nella sede di Napoli l'ing. Mario Origo, impossibilitato ad espletare l'incarico per altri impegni precedenti;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto immediato e per tutta la durata del biennio 1953-54, l'ing. Raffaele Riccio è nominato radio-utente membro della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni, nella sede di Napoli, in sostituzione dell'ing. Mario Origo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1953

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1953
Registro n. 20 Ufficio risc. Poste, foglio n. 192. — ALBERTAZZI

(4363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 20 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Cerulli Adele in Gatti di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 9 maggio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Gherpelli Alfonsina di Stefano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 1050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1135 — Data: 3 ottobre 1952 - Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione: Rapa Paolo fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% 1906) — Capitale L. 19.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1174 — Data: 9 ottobre 1952 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rapa Paolo fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 37.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 773 — Data: 7 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara Intestazione: Ciofani Leondino fu Zaccheo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 390 - Data: 19 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione Bachis Giuseppina fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % - Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — Data: 18 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Tonini Ernesto fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 4 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Pontalti Amedeo fu Vigilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 214 — Data: 24 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia di Ancona — Intestazione: Guglielmi Gustavo fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data 1° gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Salerno —Intestazione: Conforti Roberto fu Guglielmo e Conforti Roberto e Pasquale fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % (1961) — Capitale L. 800.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 agosto 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4097)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 agosto 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	632,75
» Firenze	624,90	630 —
» Genova	624,90	632 —
» Milano	624,92	632,50
» Napoli	624,90	630,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	632,50
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 31 agosto 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,50
Id 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,425
Redimibile 3,50 % 1934	77,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,35
Id. 5 % 1936	90,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,55
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,35

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	632,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1 785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142 90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 385, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Reggio Emilia di un mutuo di L. 47.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4365)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1953, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto dell'11 agosto 1952;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 30 giugno 1953, n. 630, con la quale, nel comunicare che il consigliere di Stato prof. dott. Lionello Levi, componente dell'anzidetta Commissione, ha rinunciato all'incarico conferitogli, propone che, in sua sostituzione, venga nominato il consigliere di Stato dott. Francesco Caccioppoli;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Francesco Caccioppoli è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto dell'11 agosto 1952, in sostituzione del consigliere di Stato prof. dott. Lionello Levi, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1953

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1953
Registro n. 81 Presidenza, foglio n. 5. — FERRARI

(4230)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i propri decreti n. 14542 e n. 14543 in data 3 aprile 1953, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei ai posti di condotte veterinarie, vacanti in provincia di Varese, alla data del 30 novembre 1951 e sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso;

Rilevato che il dott. Giacomo Ceffa, assegnato quale vincitore alla condotta veterinaria urbana di Varese è decaduto dalla nomina per non avere assunto servizio entro il termine prefisso;

Rilevato altresì che il dott. Guido Magnani, secondo in graduatoria, ha diritto alla nomina ai sensi di legge;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Guido Magnani, residente in Varese, via Walder. 35, è assegnato quale titolare alla condotta veterinaria urbana di Varese.

Il sindaco di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Varese, addì 24 luglio 1953

Il prefetto: VINCENTI

(4252)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 1290 del 15 marzo 1953, con cui viene approvata la graduatoria di merito delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1949;

Rilevato che in esito a rinunzia al posto delle assegnatarie sono rimaste vacanti delle titolari le condotte di Busseto (capoluogo), Busseto (Roncole), Borgotaro, Torrile, Trecasali e Bedonia;

Considerato che per i posti non ricoperti devesi procedere alla nomina di altre sanitarie concorrenti;

Visti gli articoli 24 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono designate a ricoprire le condotte a fianco di ciascuna indicate:

Giovagnoni Isolina: Busseto (condotta capoluogo);
Gatta Luisa: Busseto (condotta Roncole);
Bianchi Violetta: Borgotaro (condotta prima);
Rigoni Luce: Torrile (condotta unica);
Ferrari Carolina: Trecasali (condotta unica);
Rossetti Osanna: Bedonia (condotta capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 6 agosto 1953

Il prefetto: MENEGHINI

(4189)

PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria del concorso al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo comunale di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 7074 del 25 marzo 1953, con il quale il dott. Antonio Polizzi veniva nominato dirigente del Dispensario antivenereo comunale di Rieti;

Preso atto delle dimissioni presentate dal dott. Polizzi;

Considerato che il dott. Ciancaglini Carlo, che segue in graduatoria il suddetto sanitario, deve considerarsi rinunciatario, non avendo accettato la titolarità del posto entro il termine assegnatogli con nota n. 1850/1 del 29 luglio 1953;

Vista la rinuncia presentata in data odierna dal dottor Roberto Guidotti;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Moscati è nominato dirigente sanitario del Dispensario antivenereo di Rieti.

Il dott. Luigi Moscati dovrà assumere servizio entro il 12 agosto 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Rieti.

Rieti, addì 7 agosto 1953

Il prefetto: BELLISARIO

(4251)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 13383 del 24 aprile 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Ripe San Ginesio, bandito con decreto prefettizio n. 40420 del 31 dicembre 1949;

Visto il proprio decreto n. 13,384 del 24 aprile 1953, successivamente modificato, con il quale venne dichiarata la vincitrice della suddetta condotta;

Considerato che, a seguito della rinuncia della candidata Spurio Maria e Conditi Antonia la condotta stessa risulta ancora vacante;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Petracci Maria, 3ª classificata in graduatoria dopo le candidate Spurio Maria e Conditi Antonia, rinunciatarie, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Ripe San Ginesio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Macerata, addì 18 agosto 1953

Il prefetto: CARELLI

(4325)

PREFETTURA DI PISTOIA

Esito del concorso al posto di coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 22843/3, in data 15 dicembre 1952, con cui venne bandito un concorso interno per la copertura di un posto di coadiutore presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

Visto il decreto n. 340.3.8640/20400.12.60 in data 11 aprile 1953, con cui l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvide a nominare la Commissione giudicatrice del detto concorso;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla predetta Commissione ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse:

dott. Umberto Baldiserri di Dante, nato il 1° dicembre 1919, unico concorrente, il quale ha conseguita l'idoneità avendo ottenuto il seguente punteggio: prove di esame punti 250 su 300; valutazione titoli punti 2,75 su 50.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Pistoia.

Pistoia, addì 5 agosto 1953

p. *Il prefetto*: ZECCHINO

(4244)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.